OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: DE ECCHER)

Roma, 28 settembre 2011

Osservazioni sull'atto:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica e che abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (COM(2011) 370 definitivo)

La 14ª Commissione permanente, esaminato l'atto COM(2011) 370 definitivo,

considerato che esso contiene una proposta volta ad istituire un quadro comune per la promozione dell'efficienza energetica in Europa, che miri ad aumentare la sicurezza degli approvvigionamenti, a ridurre le emissioni di gas serra, a consentire la crescita economica, a favorire una maggiore competitività tra industrie ed imprese e a tutelare maggiormente i singoli cittadini, per i quali efficienza energetica potrebbe anche voler dire bollette meno onerose;

ricordato che tra i cinque obiettivi principali della Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, rientra anche il conseguimento di un risparmio del 20 per cento di energia primaria entro il 2020;

valutate le stime più recenti della Commissione europea, secondo le quali l'Unione europea raggiungerà nel 2020 soltanto la metà dell'obiettivo di cui sopra;

tenuto conto del nuovo Piano di efficienza energetica (PPE), presentato dalla Commissione europea in data 8 marzo 2011;

tenuto conto delle Conclusioni, del 10 giugno 2011, del Consiglio trasporti, telecomunicazioni ed energia dell'Unione europea (Consiglio TTE), in cui si richiede un'azione decisa per sfruttare al meglio il notevole potenziale di risparmio energetico insito negli edifici, nei trasporti e nei processi di produzione, soprattutto per quel che concerne il settore pubblico;

valutate le osservazioni trasmesse da parte dell'Assemblea legislativa della regione Emilia-Romagna, approvate il 21 luglio 2011 e dell'Assemblea legislativa delle Marche, approvate il 20 settembre 2011, sulla proposta in esame, in coerenza con la prospettiva del dialogo avviato tra il Senato e le regioni, nelle materie dell'Unione europea, come prefigurato dall'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

Al Presidente
della 10ª Commissione permanente
S E D E

la base giuridica prescelta appare correttamente individuata nell'articolo 194, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà in quanto le tematiche in essa trattate riguardano l'Unione europea nel suo complesso e richiedono, pertanto, interventi coordinati tra gli Stati membri affinché gli obiettivi posti siano conseguiti nel modo più efficace possibile;

si esprimono forti perplessità in merito al rispetto del principio di proporzionalità. Si rileva come nel caso di specie, venga richiesto sia al settore pubblico che al settore privato di far riferimento a mezzi specifici, indicati dalla stessa proposta di direttiva, per il perseguimento degli obiettivi finali. A tal proposito si evidenziano alcuni articoli della proposta, tra i quali: l'articolo 4 (efficienza nell'uso dell'energia da parte degli enti pubblici), l'articolo 5 (acquisto di beni, servizi ed immobili esclusivamente ad alta efficienza energetica da parte degli enti pubblici), l'articolo 6 (regimi obbligatori di efficienza energetica), l'articolo 10 (promozione dell'efficienza energetica per il riscaldamento ed il raffreddamento attraverso sistemi di cogenerazione ad alto rendimento) e l'allegato III, a cui rimanda il già citato articolo 5;

nel merito, si sottolinea la previsione dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo cui gli Stati membri dovranno garantire che, dal 1° gennaio 2014, il 3 per cento della superficie totale degli immobili di proprietà di enti pubblici sia ristrutturato ogni anno, al fine di rispettare i requisiti minimi di efficienza energetica stabiliti dallo Stato membro interessato in ottemperanza all'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE. Al riguardo si ritiene che sia necessario prevedere misure di sostegno specifiche agli investimenti, da parte dell'Unione europea a favore degli gli enti pubblici, attraverso la nuova politica di coesione successiva al 2013, nell'ambito delle nuove prospettive finanziarie, e della strategia Europa 2020. Tuttavia, nell'ambito dell'obiettivo dell'equilibrio del bilancio pubblico italiano e degli altri Stati membri dell'Unione, si ritiene necessaria una attenta valutazione, anche in sede di formazione della normativa europea, sulla sostenibilità del raggiungimento degli obiettivi previsti entro il 2014, tenuto conto che gran parte degli edifici pubblici del nostro Paese è di proprietà degli enti locali ed è costituito da edifici storici. Inoltre, per quanto riguarda la pubblicazione di un inventario, che preveda oltre la superficie anche la prestazione energetica di ciascun edificio di proprietà degli enti pubblici, si rileva che la produzione e la raccolta di tali dati entro il 1° gennaio 2014 potrebbe essere particolarmente onerosa;

si rileva, all'articolo 6, la mancanza di ogni riferimento alle ESCO (Energy Service Companies) che hanno consentito di rispondere adeguatamente alle esigenze di realizzare interventi di efficientamento energetico;

pur ritenendo l'installazione di contatori individuali, previsti all'articolo 8, una misura da condividere si pone l'attenzione sulla loro reale efficacia, nei tempi previsti nella proposta di direttiva, nei settori del teleriscaldamento, del gas, e del teleraffredamento;

si osserva, inoltre, il dettato dell'articolo 10, secondo il quale gli Stati membri dovrebbero adottare entro il 1° gennaio 2014 un piano nazionale di riscaldamento e raffreddamento basato sull'applicazione di metodi di cogenerazione ad alto rendimento, nonché del teleriscaldamento e del teleraffreddamento. Pur trattandosi chiaramente di un intento lodevole da molteplici punti di vista, si vuol mettere in

rilievo come esso sembri non allinearsi con l'approccio flessibile adottato finora per le politiche climatiche, energetiche ed ambientali, così da rischiare di non incidere positivamente sulle dinamiche di mercato. Di conseguenza, l'ulteriore sviluppo di metodi di cogenerazione e di teleriscaldamento potrebbe essere perseguito in base alla domanda effettiva e non in maniera obbligatoria, così da minimizzare i potenziali impatti negativi sulla concorrenza nell'ambito del mercato comune europeo. Si potrebbe, infine, riconsiderare il disposto dell'articolo 10 anche alla luce dei diversi contesti climatici in cui si collocano i 27 membri dell'Unione europea: lo sviluppo di infrastrutture efficienti di teleriscaldamento potrebbe essere più adatto per taluni Paesi del Nord Europa ma rispondere solo in minima parte alle esigenze dei Paesi della fascia mediterranea, come l'Italia;

si rileva, infine, il disposto dell'articolo 17, che attribuisce alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati. In particolare si ritiene che l'analisi dei costi e dei benefici di cui all'articolo 10, paragrafo 9, costituisca un elemento essenziale della proposta e dovrebbe essere prevista in uno degli allegati della proposta di direttiva.

Cristano de Eccher